



Unione Comunale dei Colli

Corpo di Polizia Locale

ORDINANZA N. 176/2023 del 09 Agosto 2023

ISTITUZIONE TEMPORANEO DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

E

DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di istituire temporaneamente il divieto di circolazione e la sosta con rimozione forzata dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale di Torre De' Roveri (BG), tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	ASD Running Torre De'Roveri Via Castello n°24 Torre De'Roveri (Bg)	Prot.	8927/2023	Data	09/08/2023
Località	COMUNE DI TORRE DE' ROVERI (BG) Via Astori – Via A.Moro – Via Monte Grappa Via Papa Giovanni XXIII (dall'intersezione con Piazza Conte Sforza) Via Conciliazione – Via Marchesi – Piazza Conte Sforza – Piazza del Donatore				
Periodo di validità	SABATO 16 SETTEMBRE 2023				
Orario di validità	DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 21,00				
Motivo	MANIFESTAZIONE PODISTICA "CORRIDA SI SAN GEROLAMO"				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la nomina del Presidente a responsabile del Corpo in intestazione;

ORDINA

1. L'istituzione parziale del divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, durante lo svolgimento delle gare in Via Astori, Via A.Moro, Via Monte Grappa e Via Papa Giovanni XXIII (dall'intersezione con Piazza Conte Sforza) e la chiusura totale con divieto di sosta, con rimozione forzata, in Via Conciliazione, Via Marchesi, Piazza Conte Sforza e Piazza del Donatore, con **DEROGA AL DIVIETO DI SOSTA IN VIA MANGILI (lato marciapiede)** per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	COMUNE DI TORRE DE' ROVERI (BG) Via Astori – Via A.Moro – Via Monte Grappa Via Papa Giovanni XXIII (dall'intersezione con Piazza Conte Sforza) Via Conciliazione – Via Marchesi – Piazza Conte Sforza – Piazza del Donatore
Periodo di validità	SABATO 16 SETTEMBRE 2023
Orario di validità	DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 21,00

2. La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.

Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura degli organizzatori della manifestazione, che dovranno altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Tenenza dei Carabinieri di Seriate (BG);
- Ufficio Relazioni con il Pubblico di Torre De'Roveri (BG);

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sovrintendente Cimmino Antonio.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 09 Agosto 2023



Il Comandante del Corpo
Commissario Capo
Dott. Fabio Masserini